

12717 - 26

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI - Presidente -
MARIA TERESA BELMONTE
RENATA SESSA
ALESSANDRINA TUDINO -Relatore-
CARLA ADRIANA FIAMMETTA FRAU

Sent. n. sez. 507/2026
CC - 11/03/2026
R.G.N. 432/2026

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

G.

avverso la SENTENZA DEL TRIBUNALE DI AVEZZANO del 02/12/2025

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;

letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Sabrina Furnari, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata del 2 dicembre 2025, il Tribunale di Avezzano ha applicato a [REDACTED] su concorde richiesta delle parti, la pena di nove mesi e dieci giorni di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 612 cod. pen. e 4, co.2 e 3, L. 110/75, con la recidiva specifica e reiterata, ritenuta la continuazione e con la diminvente per la scelta del rito.

2. Avverso la sentenza indicata del Tribunale di Avezzano ha proposto ricorso l'imputato con atto a firma del difensore, Avvocato [REDACTED] affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, al quale la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. era stata subordinata.

3. Con requisitoria scritta, depositata e comunicata alle parti, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato le conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione all'imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

1.1. Come dedotto dal ricorrente, e come risulta dall'accesso diretto agli atti da parte del Collegio - consentito, ed anzi imposto, in ragione del tipo di vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01) - con istanza formulata all'udienza preliminare del 2 dicembre 2025, l'imputato ha chiesto l'applicazione della pena di mesi nove e giorni dieci di reclusione in ordine ai reati ascrittigli, subordinando la richiesta alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione; proposta rispetto alla quale il Pubblico Ministero ha prestato il proprio consenso.

1.2. Il Giudice dell'udienza preliminare ha statuito in conformità, limitatamente all'applicazione consensuale della pena, omettendo, invece, di

pronunciarsi sulle ulteriori richieste, alle quali la stessa applicazione è stata subordinata, in tal guisa incorrendo nella violazione denunciata.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il giudice - che si ispira al disposto del terzo comma dell'art. 444 cod. proc. pen. - ove la richiesta concordata di applicazione della pena sia subordinata alla concessione della sospensione condizionale, è tenuto a pronunciarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando *in toto* la richiesta di patteggiamento (Sez. 5, n. 13103 del 03/12/2015, dep. 2016, Buonocore, Rv. 267555 - 01; Sez. 4, n. 9455 del 21 gennaio 2011, Selvaggio, Rv. 249813).

Non è, dunque, consentito al giudice accogliere la richiesta di patteggiamento, ma non anche la subordinata richiesta di sospensione della pena applicata, e la sentenza in tal senso pronunciata è illegittima, sia che lo stesso giudice abbia semplicemente omesso di pronunciarsi su tale ultima richiesta (dimenticanza, peraltro, non emendabile, per altrettanto consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, mediante la procedura di correzione dell'errore materiale), ovvero abbia ritenuto di non poterla soddisfare per il difetto dei presupposti per la concessione del beneficio.

2. Si impone, pertanto, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Avezzano per l'ulteriore corso.

Deve essere, invero, qui ribadito il principio di diritto secondo il quale *«In tema di patteggiamento, nel caso in cui il giudice abbia applicato la pena concordata dalle parti senza concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena espressamente richiesto, in assenza di alcuna motivazione al riguardo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie»* (Sez. 4, n. 22661 del 06/04/2017, P.G. in proc. Bessas e altro, Rv. 270065-01).

3. Segue la formula di oscuramento, come previsto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Avezzano per l'ulteriore corso.

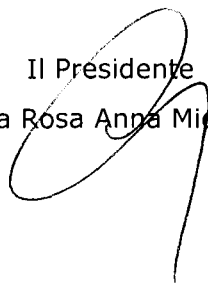
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, l'11 marzo 2026

Il Consigliere estensore
Alessandrjna Tudino



Il Presidente
Grazia Rosa Anna Miccoli



7/6/2026



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Giuditta Mantegna